

Cass., civ. sez. II, del 23 novembre 2018, n. 30477

Con il primo motivo di ricorso si denuncia ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., in relazione a quanto statuito dalla sentenza del Tribunale n. 408/2003.

In effetti tale sentenza, che pacificamente costituisce cosa giudicata, ha attribuito la proprietà esclusiva del forno alla F, prevedendo quale fosse la quota di ognuno dei figli, in misura esattamente corrispondente a quanto richiesto nel presente giudizio (€ 35.419,47).

Trattasi quindi del conguaglio dovuto dalla controparte al cui pagamento deve pertanto essere condannata.

4. Passando alla disamina nel merito, i motivi, che devono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono parzialmente fondati.

Ed, invero come si ricava anche dalla lettura del ricorso, all'esito del giudizio di scioglimento della comunione ereditaria del defunto **L**, la sentenza n. 408/2003, nel fare proprio il secondo progetto di divisione (che escludeva dal novero dei beni in comunione l'appartamento acquistato dalla moglie del de cuius, F, sito alla via Indipendenza) ha ritenuto che dell'asse facessero parte, oltre alla quota pari alla metà dell'azienda di panificazione sita alla **M**, compreso il locale di vendita ed il locale cottura, anche i diritti su altri beni immobili.

In tal modo ha accertato che il valore complessivo dell'asse ammontava a £ 431.490.000 di cui £. 143.830.000 (pari ad un terzo) spettanti alla F, e £ 287.660.000 spettanti complessivamente ai quattro figli, con la conseguenza che la quota (sempre calcolata come ideale) vantata da ognuno dei figli, e quindi anche dalla ricorrente, era pari a £. 71.915.000, corrispondenti ad oggi ad C 35.419,47.

La sentenza, inoltre, ha attribuito la quota dell'azienda di panificazione in proprietà esclusiva alla **F** (quota quantificata in £. 342.000.000), nulla disponendo quanto agli altri beni caduti in successione.

L'interpretazione del giudicato de quo compiuta dal giudice di appello nel presente procedimento, se appare in parte condivisibile, laddove reputa che i beni non oggetto di attribuzione siano rimasti in comunione (dovendosi pervenire, in mancanza di specificazioni da parte del giudice a quo, alla conclusione secondo cui i beni per i quali non sia disposta l'attribuzione siano rimasti in comunione tra tutti i conviventi e secondo le quote ideali singolarmente vantate), tuttavia non appare altrettanto condivisibile nella parte in cui da tale premessa ha tratto la conclusione secondo cui alcuna somma potrebbe essere allo stato reclamata dalla ricorrente per effetto delle statuizioni adottate dalla pronuncia passata in giudicato.

Invero, a fronte dell'assegnazione alla F di un bene che eccede il valore della quota ideale vantata dalla attributaria, agli altri conviventi deve essere riconosciuta la somma pari all'eccedenza dell'attribuzione in natura rispetto alla quota ideale, somma che però non può essere fatta corrispondere al valore della quota ideale a sua volta vantata dalla ricorrente, atteso che tale quota andrà in parte ad essere soddisfatta anche mediante i diritti vantati sui beni ancora indivisi.

E' pertanto erroneo quanto statuito dal giudice di appello che, sol perché alcuni beni erano ancora rimasti in comunione, ha negato il diritto dell'attrice ad un corrispettivo in denaro (e ciò alla luce del fatto che il controvalore dei beni ancora in comunione risulta nel complesso ampiamente inferiore alla quota ideale in denaro complessivamente corrispondente a quella dei quattro figli, che quindi hanno diritto a ricevere un conguaglio in denaro al fine di perequare il valore della quota ideale con quella

<http://www.fanpage.it/diritto>

ricevuta in natura), competendo poi al giudice di merito verificare quale sia l'esatto ammontare di tale somma, tenuto conto iena circostanza che la **F** risulta tuttora comproprietaria dei beni non oggetto di attribuzione in natura con la sentenza n. 408 del 2003 del Tribunale.